

Atto Rep. n. 214

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: Fornitura di vernice rifrangente spartitraffico a base d'acqua e microsferi di vetro per l'esecuzione della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali. Anno 2015. (C.I.G. 6397876E48)

Importo netto: € 254.499,84

**Impresa aggiudicataria: FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L
MILANO (MI) VIA PANFILO CASTALDI 8 , CAP 20124**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di Febbraio alle ore 10,45 in Torino, nel Palazzo della Cisterna, sede degli Uffici della Città metropolitana di Torino , Via Maria Vittoria n. 12;

Avanti a me, Domenica Vivenza, Vice Segretario Generale della Città metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

a) Ing. Matteo Tizzani, nato a Torino il 18 Dicembre 1972, (C.F. TZZ MTT 72T18 L219Q), Direttore dell'Area Lavori Pubblici il quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015 ,interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità " Città metropolitana ";

b) Sig.ra Fontana Barbara nata a Milano il 18.07.1967 C.F.

FNTBBR67L58F205B la quale interviene in qualità di Amministratore delegato del soggetto aggiudicatario FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L, codice fiscale 11934920155 che nel prosieguo del presente atto, verrà denominata per brevità " Appaltatore " ;

I QUALI PREMETTONO

- con Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana n. 219-19108/2015 del 09/07/2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stata approvata la fornitura annuale, nella forma della somministrazione, di vernice rifrangente bianca a base d'acqua e microsferi di vetro per l'esecuzione di segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali, per un importo complessivo presunto di Euro 349.989,64, di cui Euro 286.876,75 a base di gara;

In detto importo è compresa la somma di euro 2.868,77 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara.

- con medesimo decreto sono stati approvati la Relazione tecnica illustrativa, il Capitolato speciale d'appalto ed Elenco Prezzi, l'Elenco delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e lo Schema di contratto;

- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 273-23653 del 31/07/2015 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l'Ing. Sandro Petruzzi ,Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 607-22934 dell'11/08/2015 è stato autorizzato l'appalto mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo

più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis ;

- che la gara e' stata esperita il 29.10.2015,12.11.2015,07.03.2016 ed il 23.05.2016, come risulta dai relativi verbali in pari date, depositati agli atti;

- con nota prot. n. 80814 del 30/06/2016 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato che per la fornitura in oggetto, non sono presenti convenzioni attive né in CONSIP né nella centrale di committenza regionale, né è stata attivata idonea piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, e trattandosi di importo sopra soglia comunitaria non ricorre l'obbligo di aderire alle iniziative attive nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- che con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 303 – 20443 del 03/08/2016 è stato attribuito l'incarico ad interim all'ing. Matteo TIZZANI, di direzione dell'Area Lavori pubblici e del Servizio Concessioni e

approvvigionamenti, e, pertanto, il medesimo è diventato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 123 -18046 del 30/09/2016 si è preso atto dell'esperimento della procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'operatore economico FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. C.F. 11934920155, con sede legale in MILANO (MI) VIA PANFILO CASTALDI 8 , 20124 con il proposto ribasso del 11,40%, è risultata essere in sede di gara terza in graduatoria e la più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- che con la stessa determinazione sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che a carico del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni e del Responsabile Unico del Procedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L., cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013;

-che con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 101-17875 del 30/09/2016 di concerto con il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni, l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. ,C.F. 11934920155, con sede legale in MILANO (MI) VIA PANFILO CASTALDI 8 , 20124, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, il quale ha offerto il ribasso del 11,40%, determinando l'importo della fornitura in euro

254.499,84 comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 2.868,77 e non soggetti a ribasso di gara;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria n. 150181338 rilasciata in data 04/10/2016, dalla Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. Sede centrale per euro 14.506,49 (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificato UNI EN ISO 9001-2008);

- che in data 05/07/2016 è stata inoltrata la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (PR_MIUTG_Ingresso_0079610_20160704) per l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 91 del D.lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. (codice della legge antimafia);

- che non essendo state a tutt'oggi ancora rilasciate le suddette informazioni la presente stipulazione avviene, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all'art 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

- che il certificato DURC, depositato agli atti, è stato richiesto on line in data 03/11/2016 ed è risultato regolare con scadenza validità il 03/03/2017;

- che è stata acquisita ai fini dell'applicazione dell'art. 13 c. 1 D.L. 223/2006 come convertito in L. 248/2006 (composizione societaria) la visura storica mediante documento n. T 232755704 estratto dal Registro Imprese in data 19.01.2017 e depositato agli atti;

- che si e' proceduto in data 07/10/2016 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 65 del D.lgs. 12.04.2006, n.163;

- che la fornitura di cui trattasi è finanziata mediante fondi a bilancio.

- che con nota prot. n. 8687 del 25/01/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che per la fornitura in oggetto non sono presenti convenzioni attive né in CONSIP né nella centrale di committenza regionale né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, né è stata attivata idonea piattaforma dalla stazione appaltante e trattandosi di importo sopra soglia comunitaria non ricorre l'obbligo di aderire alle iniziative attive nel mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città metropolitana, come sopra rappresentata, affida a FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L la fornitura di vernice rifrangente spartitraffico a base d'acqua e microsferi di vetro per l'esecuzione della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali. Anno 2015.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è di euro 254.499,84, comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 2.868,77 e non soggetti a ribasso d'asta .

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In tema di pagamenti viene applicato il disposto di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 192/2012.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della

Città metropolitana – UniCredit S.p.A. - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

Ai sensi dell'art. 1 ter del D.L. 19.06.2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2015 n. 125, il presente contratto della durata di anni 1 (uno) viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio".

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni della Relazione tecnica illustrativa, del Capitolato speciale d'appalto ed Elenco Prezzi, dell'Elenco delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e dello Schema di contratto, approvati ed allegati, contraddistinti con i numeri da 2 a 6, al Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana n. 219-19108/2015 del 09/07/2015, di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso e' omessa la lettura e che qui si intendono espressamente richiamati a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il contratto è regolato inoltre dall'offerta economica prodotta

dall'appaltatore in sede di gara e depositata in atti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) sospensioni o ripresa della fornitura;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione della prestazione;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli ;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, sottoscritti dal medesimo per integrale accettazione e depositati agli atti della Città metropolitana, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi per la fornitura da eseguire alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e

contrattuale, elegge domicilio presso la sede del competente Servizio della Città Metropolitana, C.so Inghilterra n. 7, Torino.

ART. 6- Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 7 - Subappalto –

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 8 - Recesso -

Le parti danno atto, che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nonché in caso di riscontri negativi inerenti le informazioni prefettizie in materia di antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt 91 e 92 del D.Lgs. 159/2011 e sm.i.

Le parti danno altresì atto che la Città metropolitana potrà recedere di diritto dal presente atto, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90,al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .

ART. 9 - Spese contrattuali -

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 10 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 11 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nonché quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 12 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me Vice Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della

sottoscrizione

Per l'Appaltatore:Fontana Barbara (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione:Matteo Tizzani (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Generale : Domenica Vicenza (f.to digitalmente)